

Statuto

area

Associazione Regionale
Amici degli Handicappati

con modifiche approvate
nell'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 22 Giugno 2010

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E RAPPRESENTANZA

È costituita l'associazione denominata "*Associazione Regionale Amici degli Handicappati – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*" abbreviabile in "*AREA ONLUS*", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

"*AREA ONLUS*" deve usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

"*AREA ONLUS*" ha sede in Torino.

"*AREA ONLUS*" ha durata a tempo indeterminato; l'Associazione si estingue per deliberazione assembleare di scioglimento, per il mancato tempestivo reintegro del "patrimonio indisponibile" nonché, ai sensi dell'art. 27 c.c., quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile e quando tutti gli Associati sono venuti a mancare.

La rappresentanza di "*AREA ONLUS*" di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, in via vicaria agli eventuali Vice Presidenti, nonché ai Consiglieri Delegati, nei limiti delle attribuzioni loro delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – NORME DI RIFERIMENTO

"*AREA ONLUS*" svolge la propria attività nel rispetto del presente statuto e della legge italiana, con particolare riferimento alle norme in tema di associazioni ed a quelle speciali in tema di ONLUS di cui alla Sezione II del D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

Con riferimento alle norme in tema di associazioni si evidenzia quanto segue in ordine alla responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni:

a. qualora l'associazione non abbia personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente

delle obbligazioni assunte dall'associazione le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa;

- b. qualora invece l'associazione abbia personalità giuridica, stante l'autonomia patrimoniale perfetta, gli amministratori non sono personalmente e solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte dall'associazione, essendo esclusivamente responsabili verso la stessa secondo le norme del mandato; è però esente da responsabilità quello che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

Con riferimento alle norme in tema di ONLUS, di seguito si riportano i requisiti statutari obbligatori previsti dall'art. 10, 1° comma, D.Lgs. 460/97:

- a. art.10, 1° comma, lettera a.: *svolgimento di attività in uno o più dei settori tassativamente previsti dallo stesso 1° comma, lettera a.;*
- b. art.10, 1° comma, lettera b.: *esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;*
- c. art.10, 1° comma, lettera c.: *divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;*
- d. art.10, 1° comma, lettera d.: *divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della ONLUS, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;*
- e. art.10, 1° comma, lettera e.: *obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;*
- f. art.10, 1° comma, lettera f.: *obbligo di devolvere il patrimonio della ONLUS, nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*

- g. art.10, 1° comma, lettera g.: *obbligo di redigere il rendiconto o il bilancio annuale* (al riguardo l'art. 25 D.Lgs. 460/97 dispone che venga redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale);
- h. art.10, 1° comma, lettera h.: *disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*
- i. art.10, 1° comma, lettera i.: *l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.*

Con riferimento alle norme in tema di ONLUS si evidenzia che il D.Lgs. 460/97, tra l'altro, pone limiti alla entità degli emolumenti individuali annui ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, nonché limiti all'entità di salari e stipendi (art. 10, 6° comma); in particolare:

* art. 10, 6° comma, lettera c.: *gli emolumenti individuali annui ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non possono superare il compenso massimo spettante al Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni ai sensi del D.P.R. 645/94 e del D.L. 239/95 convertito nella L. 336/95 e successive modificazioni;*

* art. 10, 6° comma, lettera e.: *la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari e stipendi non può superare del 20% quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.*

Art. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ

"AREA ONLUS" non ha scopo di lucro e, con specifico riferimento alle condizioni di vita dei disabili e delle loro famiglie, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento in Piemonte di attività in alcuni dei settori di cui all'art. 10, 1° comma, lettera a., D.Lgs. 460/97; in

particolare, le attività istituzionali di “*AREA ONLUS*” possono riferirsi ai seguenti settori:

- a. assistenza sociale e socio sanitaria (art.10, 1° comma, lettera a., D.Lgs. 460/97, n. 1)
- b. assistenza sanitaria (art.10, 1° comma, lettera a., D.Lgs. 460/97, n. 2)
- c. beneficenza (art.10, 1° comma, lettera a., D.Lgs. 460/97, n. 3)
- d. istruzione (art.10, 1° comma, lettera a., D.Lgs. 460/97, n. 4)
- e. formazione (art.10, 1° comma, lettera a., D.Lgs. 460/97, n. 5)
- f. tutela dei diritti civili (art.10, 1° comma, lettera a., D.Lgs. 460/97, n.10).

Relativamente a tali settori di attività la normativa prevede inderogabilmente (art. 10, 2° comma, D.Lgs. 460/97) che per alcuni di essi le finalità di solidarietà sociale sono immanenti (e quindi prescindono dalle condizioni dei destinatari delle attività svolte), mentre per i restanti settori sono correlate alle condizioni dei destinatari; in particolare, con riferimento ai settori di cui sopra, le finalità di solidarietà sociale

- a. sono immanenti per i settori a. (assistenza sociale e socio-sanitaria) e c. (beneficenza);
- b. non sono immanenti per i settori b. (assistenza sanitaria), d. (istruzione), e. (formazione) ed f. (tutela dei diritti civili); relativamente a tali settori si considerano perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività svolta sia diretta a procurare vantaggi a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Ad “*AREA ONLUS*” è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle istituzionali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 10, 5° comma, D.Lgs. 460/97.

“*AREA ONLUS*”, nell’ambito delle attività di cui sopra, si propone di operare a beneficio dei disabili e delle loro famiglie; in particolare, a titolo esemplificativo, si propone quanto segue:

- a. individuare e promuovere le capacità potenziali dei disabili, favorendo il maggior livello di auto-

nomia e crescita personale, attraverso:

- * iniziative che rendano possibile o facilitino la comunicazione, la creatività e l'espressività,

- * iniziative di tipo formativo, didattico, di ricerca e sperimentazione anche con l'impiego di nuove tecnologie in ambito scolastico, riabilitativo e del tempo libero,

- * iniziative di documentazione, informazione, conoscenza e accesso a risorse disponibili, anche con la costruzione di banche dati e siti web;

b. fornire in modo diretto e progettuale ai disabili e alle loro famiglie assistenza psicologica nonché sostegno economico e morale;

c. collaborare e affiancare l'attività di altre associazioni o enti che operano in campo socio-assistenziale, didattico, sanitario, di ricerca a favore dei disabili e delle loro famiglie, contribuendo anche alla formazione degli operatori in tale ambito;

d. erogare borse di studio a favore di:

- * disabili per il proseguimento dei loro studi,

- * studenti che nel loro iter formativo intendano dedicarsi al tema della disabilità,

- * operatori che vogliano approfondire la formazione nel campo dell'assistenza ai disabili e alle loro famiglie;

e. promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni atte a sensibilizzare persone ed enti ai problemi dei disabili e delle loro famiglie;

f. stipulare e sottoscrivere convenzioni con:

- * università italiane e straniere,

- * enti pubblici o privati,

- * istituzioni nazionali e straniere;

g. produrre software, svolgere attività editoriale (anche elettronica) e distribuire pubblicazioni di carattere scientifico o culturale.

Le attività di “*AREA ONLUS*” comprendono anche quelle dirette al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui sopra nonché quelle relative all’amministrazione del proprio patrimonio.

Le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione possono provenire, a titolo esemplificativo, dalle quote associative, da contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, da donazioni e lasciti testamentari, dai frutti dei beni di proprietà, dalla devoluzione del patrimonio da parte di altre ONLUS, da iniziative varie attuate nel rispetto delle sopra citate norme di riferimento.

Art. 4 – ASSOCIATI

Gli Associati di “*AREA ONLUS*” sono le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o che, condividendone gli scopi ed avendo presentato domanda, sono stati ammessi successivamente.

Sono previste due categorie di associati, gli “ordinari” e i “fondatori”; i loro diritti/obblighi verso “*AREA ONLUS*” sono uguali.

Sono “associati fondatori” quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione nonché quelli a cui viene riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo a fronte di particolari benemerienze nei confronti di “*AREA ONLUS*” o, più in generale, nei confronti della disabilità.

Gli Associati sia “ordinari”, sia “fondatori” assumono la qualifica aggiuntiva di “effettivo” o di “sostenitore” per tutto l’anno in cui, in aggiunta alla quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, abbiano volontariamente versato ad “*AREA ONLUS*” i sotto quantificati contributi in denaro; il pagamento del contributo e la qualifica di “effettivo”/“sostenitore” non implica per l’Associato interessato alcuna variazione, neppure temporanea, nei diritti/obblighi verso “*AREA ONLUS*”; il tipo di qualifica aggiuntiva (“effettivo”/“sostenitore”) dipende dall’entità del contributo versato e precisamente:

* qualifica di “effettivo” a fronte di un contributo pari all’importo della quota associativa,

* qualifica di “sostenitore” a fronte di un contributo non inferiore al quadruplo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, inoltre,

* può attribuire il titolo di “Associato d’Onore” a soggetti aventi particolare rilievo nel mondo delle attività solidaristiche, o in quello del lavoro, o in quello della cultura; il titolo di “Associato d’Onore” è attribuito a vita; gli “Associati d’Onore” non sono giuridicamente Associati e quindi non hanno alcun diritto/obbligo verso “*AREA ONLUS*”, tra questi il diritto di voto e l’obbligo di pagare la quota associativa; hanno comunque diritto di presenziare alle Assemblee e di partecipare alla vita associativa;

* può attribuire il titolo di “Associato junior” a persone fisiche minorenni aventi particolare interesse per le attività solidaristiche; gli “Associati juniores” non sono giuridicamente Associati e quindi non hanno alcun diritto/obbligo verso “*AREA ONLUS*”, tra questi il diritto di voto e l’obbligo di pagare la quota associativa; hanno comunque diritto di presenziare alle Assemblee e di partecipare alla vita associativa.

L’ammissione di nuovi Associati avviene su domanda scritta degli interessati portante la dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti; la domanda di ammissione deve essere controfirmata da due Associati presentatori.

Non hanno i requisiti per essere Associati:

* le persone fisiche minorenni;

* le persone fisiche destinatarie delle attività svolte da “*AREA ONLUS*”, nonché i loro genitori, figli, fratelli e il loro coniuge.

Le domande di ammissione vengono accettate o respinte dal Consiglio Direttivo e l’ammissione del nuovo Associato ha effetti dalla data di delibera del Consiglio Direttivo; a fronte di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

Non è consentita alcuna forma di Associazione a tempo determinato; gli Associati hanno peraltro

sempre diritto di recedere dall'Associazione attraverso comunicazione scritta diretta all'Associazione; il recesso ha effetti dalla data di ricevimento della comunicazione.

La qualità di Associato non è trasferibile.

L'esclusione di un Associato per "gravi motivi", ai sensi dell'articolo 24 c.c., è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; ai sensi di tale norma costituisce "grave motivo" la violazione dello statuto e degli eventuali regolamenti; costituisce comunque "grave motivo" un comportamento pregiudizievole per l'attività e per l'immagine di "AREA ONLUS".

Gli Associati receduti od esclusi sono tenuti a pagare interamente le quote associative scadute e non hanno diritto di ripetere, neanche parzialmente, le quote associative versate.

Decadono automaticamente dall'Associazione, senza che necessiti alcuna delibera assembleare di esclusione,

* gli Associati per i quali sia sopravvenuta la fruizione delle attività di "AREA ONLUS" da parte loro, di un loro genitore, figlio, fratello o del coniuge; la decadenza ha effetti immediati;

* gli Associati che non abbiano pagato la quota associativa per due anni o più; la decadenza ha effetti dal novantesimo giorno successivo all'invio all'Associato interessato di apposita comunicazione di messa in mora; la decadenza deve essere comunicata all'Associato decaduto il quale può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza; nel caso di ricorso, ove non venga accolto, gli effetti della decadenza sono rinviati alla data della delibera assembleare; la comunicazione di messa in mora, la comunicazione di decadenza ed il ricorso all'Assemblea devono essere eseguiti a mezzo lettera raccomandata A.R.; la decadenza non fa venir meno i crediti di "AREA ONLUS" verso l'Associato decaduto.

Tutti gli Associati, con le rispettive qualifiche, devono constare dal "Libro degli Associati".

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno uguali diritti ed obblighi; fanno eccezione gli Associati "d'Onore" e "juniores" i

quali hanno esclusivamente il diritto di presenziare alle Assemblee e di partecipare alla vita associativa.

In particolare, tutti gli Associati (“d’Onore” e “juniores” esclusi)

* hanno diritto di partecipare alle Assemblee con uguale diritto di voto, di poter ricoprire cariche nell’ambito dell’Associazione, di partecipare alla vita associativa; per gli Associati morosi nel pagamento della quota associativa il diritto di voto è sospeso; i pagamenti parziali da parte degli Associati morosi sono imputati ai debiti più antichi; gli Associati facenti parte del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e non rilevano ai fini del *quorum* costitutivo nelle assemblee chiamate a deliberare l’approvazione del bilancio annuale o azioni di responsabilità nei loro confronti;

* hanno l’obbligo di rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti che disciplinano l’attività di “*AREA ONLUS*”; specificatamente hanno l’obbligo di pagare la quota associativa annua nell’ammontare e nel termine decisi dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – ORGANI

Gli organi di “*AREA ONLUS*” sono:

6.1. Assemblea

6.2. Consiglio Direttivo

6.3. Presidente del Consiglio Direttivo

6.4. eventuali Vice Presidenti del Consiglio Direttivo

6.5. eventuali Delegati del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo e Consiglieri Delegati)

6.6. eventuali Presidenti d’Onore del Consiglio Direttivo

6.7. Collegio dei Revisori.

6.1. Assemblea

All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli Associati “ordinari” e “fondatori”; ciascun Associato ha diritto ad un voto, ma il diritto di voto non compete agli Associati presenti non in regola con il

pagamento della quota associativa; gli Associati “d’Onore” e “juniores” hanno esclusivamente il diritto di presenziare.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno; l’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve tenersi entro il 30 aprile di ogni anno; il Presidente del Consiglio Direttivo deve altresì provvedere alla convocazione quando ne sia fatta richiesta motivata da tre componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative; in caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione deve essere eseguita, nell’ordine, dal Vice Presidente più anziano di carica (subordinatamente di età) e dal Consigliere più anziano di carica (subordinatamente di età).

Le Assemblee possono essere convocate presso la sede di “*AREA ONLUS*” o altrove, purché in Piemonte.

All’Assemblea competono le decisioni sugli argomenti alla stessa riservati dalla legge e dal presente statuto; sono di competenza dell’Assemblea, a titolo esemplificativo, le decisioni sui seguenti argomenti:

- a. approvazione del bilancio annuale e della relazione illustrativa predisposti dal Consiglio Direttivo,
- b. azioni di responsabilità contro gli Amministratori,
- c. esclusione degli Associati per “gravi motivi” su proposta del Consiglio Direttivo,
- d. ricorsi di Associati contro la comunicazione di decadenza per morosità,
- e. nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, degli eventuali Presidenti d’Onore e del Collegio dei Revisori,
- f. attribuzione di eventuali emolumenti (nei limiti di cui all’art. 10, 6° comma, lettera c., D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni) al Collegio dei Revisori,
- g. approvazione di eventuali Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo,

- h. tutti gli argomenti per i quali il Consiglio Direttivo non ha i necessari poteri, nonché gli argomenti per i quali il Consiglio Direttivo, pur avendo i relativi poteri, ritenga opportuno subordinare le proprie decisioni all'approvazione dell'Assemblea,
- i. modifiche statutarie,
- l. scioglimento dell'Associazione, nomina liquidatori e devoluzione del patrimonio,

Le convocazioni delle Assemblee devono constare da avviso scritto (lettera, telegramma, telefax, posta elettronica) inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a tutti gli Associati (compresi Associati "d'Onore" e Associati "juniores"), a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché agli eventuali Presidenti d'Onore; l'avviso di convocazione deve contenere data, luogo e ora dell'Assemblea nonché gli argomenti all'ordine del giorno; nello stesso avviso può essere prevista la seconda convocazione, che può essere tenuta trascorsa un'ora dall'orario di prima convocazione; l'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio comunicato all'Associazione dai destinatari; l'invio tramite telefax o posta elettronica è valido solo per i destinatari che l'abbiano autorizzato per iscritto, facendo loro carico l'obbligo di comunicare per iscritto gli eventuali aggiornamenti del numero di utenza telefax e/o dell'indirizzo di posta elettronica.

Gli Associati possono partecipare alle Assemblee anche tramite delega scritta attribuita ad altro Associato persona fisica; ogni delegato può essere portatore, come massimo, di tre deleghe.

Gli Associati facenti parte del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e non rilevano ai fini del *quorum* costitutivo nelle assemblee chiamate a deliberare l'approvazione del bilancio annuale o azioni di responsabilità nei loro confronti.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il pagamento della quota associativa.

Fanno eccezione le delibere sui seguenti argomenti:

- a. per le modifiche statutarie, in prima e in seconda convocazione, necessita il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa;
- b. per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, in prima e in seconda convocazione, necessita il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente presente più anziano di carica (subordinatamente di età), dall'Associato designato dagli Associati presenti.

Il presidente dell'Assemblea sceglie tra gli Associati presenti il segretario dell'Assemblea il quale redige il verbale che, sottoscritto dal presidente dall'Assemblea e dal segretario, a cura di quest'ultimo viene trascritto nel "Libro delle Assemblee".

Il verbale delle Assemblee chiamate a deliberare modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione deve constare da atto pubblico e quindi, per tali Assemblee la funzione di segretario compete al notaio scelto dal presidente dell'Assemblea.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, compete al presidente dell'Assemblea; il voto segreto è sempre obbligatorio per le deliberazioni aventi ad oggetto le azioni di responsabilità contro gli amministratori, le esclusioni di Associati per "gravi motivi", i ricorsi di Associati contro la comunicazione di decadenza per morosità.

6.2. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Associati ("d'Onore" e "juniores" esclusi) non inferiore a cinque e non superiore a venti, oltre gli eventuali Pre-

sidenti d'Onore, i quali fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo con funzioni esclusivamente consultive, senza diritto di voto e senza rilevare per il *quorum* costitutivo delle riunioni; la carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della stessa.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea; rimane in carica quattro esercizi e scade nel quinto esercizio, con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio del quarto esercizio di carica; i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Se nel periodo di carica vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea; i Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla prossima Assemblea che provvede alla sostituzione dei mancanti o alla corrispondente riduzione del numero deciso dall'Assemblea in sede di nomina; i nuovi Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Se, a fronte della cessazione di uno o più Consiglieri, viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla carica anche per decadenza e precisamente:

* qualora cessino di far parte dell'Associazione;

* nel caso di assenza, ancorché giustificata, a quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Tra i suoi membri il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e può eleggere sino a due Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, salvo quelle sotto specificate, ai suoi componenti (Presidenti d'Onore esclusi), sia a titolo collettivo (Comitato Esecutivo), sia a titolo individuale (Consiglieri Delegati); la carica di Consigliere Delegato è cumulabile con quella di Presidente e di Vice Presidente.

Le deleghe a titolo individuale possono essere conferite esclusivamente a Consiglieri in possesso di

adeguata professionalità relativamente alle attribuzioni delegate; ai Consiglieri Delegati, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, può corrispondere emolumenti individuali commisurati alla professionalità e all'impegno temporale connessi alle attribuzioni delegate; tali emolumenti sono soggetti al limite di cui all'art. 10, 6° comma, lettera c., D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione di "AREA ONLUS"; allo stesso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di disposizione dei beni sociali; pertanto, ad eccezione delle materie che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea, esemplificativamente il Consiglio Direttivo

- a. può compiere qualsivoglia atto compatibile con gli scopi e le attività di cui all'art. 3 del presente statuto, tra cui le attività direttamente connesse e accessorie per natura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5° comma, D.Lgs. 460/97, nonché le attività dirette al reperimento delle risorse finanziarie;
- b. può rilasciare e revocare nei modi di legge, nell'ambito dei poteri di propria competenza, procure speciali per determinati atti o per categorie determinate di atti, anche a soggetti non Associati o non facenti parte del Consiglio Direttivo (potere non delegabile ai Consiglieri Delegati);
- c. può istituire e sopprimere, purché in Piemonte, sedi secondarie, uffici, rappresentanze (potere non delegabile ai Consiglieri Delegati);
- d. può accettare o rifiutare le domande di ammissione all'Associazione (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo sia ai Consiglieri Delegati);
- e. può attribuire ad un Associato, ancorché non abbia partecipato alla costituzione dell'Associazione, la qualifica di "Associato fondatore" (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
- f. può attribuire il titolo di "Associato d'Onore" o di "Associato junior" (potere non delegabile sia al

- Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
- g. può formulare all'Assemblea proposte in ordine all'approvazione di Regolamenti e di modifiche statutarie (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Direttivo);
 - h. può formulare all'Assemblea proposte relative all'esclusione di Associati per "gravi motivi" (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - i. può attribuire emolumenti ai Consiglieri Delegati, nel rispetto dei criteri/limiti sopra precisati e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - l. può assumere/licenziare personale dipendente ed attribuire incarichi di consulenza decidendo i relativi compensi attenendosi, per salari e stipendi, al limite di cui all'art. 10, 6° comma, lettera e., D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni (allo stato, salari e stipendi non superiori del 20% a quelli previsti dai contratti di lavoro per le medesime qualifiche);
 - m. decide le regole di funzionamento dell'Associazione (potere non delegabile ai Consiglieri Delegati);
 - n. predispose il progetto di bilancio annuale e la relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - o. decide la quota associativa annua, nonché tempi e modalità di versamento (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - p. predispose il programma annuale di attività (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - q. coopta i Consiglieri cessati (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);
 - r. propone all'Assemblea la nomina dei Presidenti d'Onore (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati);

s. nella prima seduta utile valuta e, nulla ostando, ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente dell'Associazione per ragioni di urgenza (potere non delegabile sia al Comitato Esecutivo, sia ai Consiglieri Delegati).

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di propria iniziativa o su istanza scritta di almeno tre Consiglieri o del Collegio dei Revisori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione deve essere eseguita, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di carica (subordinatamente di età) e dal Consigliere più anziano di carica (subordinatamente di età).

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto (lettera, telegramma, telefax, posta elettronica) inviato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché agli eventuali Presidenti d'Onore; l'avviso di convocazione deve contenere data, luogo e ora della riunione nonché gli argomenti da trattare; l'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio comunicato all'Associazione dai destinatari; l'invio tramite telefax o posta elettronica è valido solo per i destinatari che l'abbiano autorizzato per iscritto, facendo loro carico l'obbligo di comunicare per iscritto gli eventuali aggiornamenti del numero di utenza telefax e/o dell'indirizzo di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede di "AREA ONLUS" o altrove, purché in Provincia di Torino.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di carica (subordinatamente di età), dal Consigliere più anziano di carica (subordinatamente di età).

Il presidente della riunione sceglie tra i Consiglieri presenti il segretario il quale redige il verbale della riunione che, sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario, a cura di quest'ultimo deve essere trascritto nel "Libro del Consiglio Direttivo".

Il Consiglio Direttivo si costituisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con riferimento al numero deciso dall'Assemblea in sede di nomina, non rilevando la presenza di eventuali Presidenti d'Onore; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto di voto.

La direzione delle riunioni del Consiglio Direttivo, compresa la scelta del sistema di votazione, compete al presidente della riunione; il voto segreto è obbligatorio per le deliberazioni aventi ad oggetto la qualifica di "Associato fondatore", di "Associato d'Onore", di "Associato junior" e per le proposte di esclusione per "gravi motivi".

6.3. Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo

- * è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
- * ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ma non ha poteri individuali di gestione, salve eventuali deleghe da parte del Consiglio Direttivo;
- * a fronte della delega di proprie attribuzioni da parte del Consiglio Direttivo assume anche la carica di Consigliere Delegato;
- * è rieleggibile.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della stessa e l'eventuale emolumento per la carica di Consigliere Delegato, ove conferita al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, oltre alla legale rappresentanza e salvo maggiori poteri/doveri conseguenti a eventuali deleghe di attribuzioni da parte del Consiglio Direttivo, ha esemplificativamente i seguenti compiti:

- a. convocare e presiedere sia le Assemblee, sia le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. comunicare ai Consiglieri la intervenuta decadenza della carica per assenza continuata alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- c. comunicare agli Associati la intervenuta decadenza dall'Associazione;
- d. curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e. assumere, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- f. rilasciare e revocare a nome dell'Associazione procure notarili in attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

6.4. Eventuali Vice Presidenti del Consiglio Direttivo

I Vice Presidenti del Consiglio Direttivo

- * sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, in numero non superiore a due;
- * a fronte della delega di proprie attribuzioni da parte del Consiglio Direttivo assumono anche la carica di Consigliere Delegato;
- * sono rieleggibili.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della stessa e l'eventuale emolumento per la carica di Consigliere Delegato, ove attribuita al Vice Presidente.

Ai Vice Presidenti, salvo maggiori poteri/doveri a fronte di eventuali deleghe di attribuzioni da parte del Consiglio Direttivo, secondo l'anzianità di carica (subordinatamente di età) fa unicamente carico la sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo in ogni sua attribuzione quando sia cessato, assente o impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

6.5. Eventuali Delegati del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo e Consiglieri Delegati)

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni (escluse quelle non delegabili a sensi di legge o di statuto) a suoi componenti (Presidenti d'Onore esclusi), sia a titolo collettivo (Comitato Esecutivo), sia a titolo individuale (Consiglieri Delegati); le deleghe a titolo individuale possono essere conferite esclusivamente a Consiglieri in possesso di adeguata professionalità relativamente alle attribuzioni delegate.

Ai Consiglieri Delegati il Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, può corrispondere emolumenti individuali commisurati alla professionalità e all'impegno temporale connessi alle attribuzioni delegate; tali emolumenti sono soggetti al parere favorevole del Collegio dei Revisori e al limite di cui all'art. 10, 6° comma, lettera c., D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

Il Comitato Esecutivo può essere nominato qualora il Consiglio Direttivo abbia un numero di componenti superiore a dieci; esso è composto esclusivamente dai componenti del Consiglio Direttivo investiti di specifiche cariche e cioè dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Consiglieri Delegati; è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di carica (subordinatamente di età), dal Consigliere Delegato più anziano di carica (subordinatamente di età); per il suo funzionamento si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo; i Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni; la carica di componente del Comitato Esecutivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della stessa.

6.6. Eventuali Presidenti d'Onore del Consiglio Direttivo

I Presidenti d'Onore sono nominati dall'Assemblea in numero non superiore a due, su proposta del Consiglio Direttivo; la carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della stessa.

I Presidenti d'Onore fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto e con funzioni esclusivamente consultive; non rilevano relativamente a quanto previsto dal presente statuto circa il numero massimo dei membri del Consiglio Direttivo e circa il *quorum* costitutivo delle riunioni.

La carica di Presidente d'Onore può essere attribuita a persone autorevoli, anche non associate, particolarmente benemerite nei confronti di "AREA ONLUS"; i Presidenti d'Onore scadono unitamente al Consiglio Direttivo di cui fanno parte e sono rieleggibili.

6.7. Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è un organo collegiale paritetico nominato dall'Assemblea; rimane in carica quattro esercizi e scade nel quinto esercizio con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio del quarto esercizio; i Revisori sono rieleggibili.

È composto di tre revisori, iscritti, medio tempore, nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e, non appena istituito, nel registro di cui al D.Lgs. 38/2010; i revisori possono anche non essere Associati.

Qualora venga meno un componente del Collegio dei Revisori l'Assemblea provvede alla sua sostituzione; il nuovo Revisore scade insieme a quelli già in carica.

Ai Revisori l'Assemblea può attribuire un emolumento individuale nei limiti di cui all'art. 10, 6° comma, lettera c., D.Lgs. 460/97, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

I componenti del Collegio dei Revisori hanno accesso, anche individualmente, a tutti i documenti di "AREA ONLUS"; agli stessi fa carico il controllo della gestione, anche con riferimento al rispetto della legge e dello statuto.

Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio consuntivo tramite una relazione scritta.

I Revisori hanno diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle del Comitato Esecutivo.

Art. 7 – PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, al netto delle passività, dai beni e dai diritti mobiliari ed immobiliari, compresi gli avanzi di gestione, risultanti dai bilanci d'esercizio.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, eccezion fatta per un importo di euro 50.000 (cinquantamila) in denaro che costituisce il "patrimonio indisponibile"; l'entità dello stesso si incrementa per importo pari a contributi, donazioni, lasciti testamentari e simili che il disponente vincola ad incremento patrimo-

niale.

Il “patrimonio indisponibile” deve essere reintegrato qualora si riduca per qualsivoglia ragione; il mancato tempestivo reintegro determina lo scioglimento dell’Associazione, con obbligo di messa in liquidazione e di devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 8 – ESERCIZIO E BILANCIO

Gli esercizi coincidono con gli anni solari.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose il progetto di bilancio e la relazione illustrativa che, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro il successivo 30 aprile.

Il bilancio d’esercizio deve essere redatto con chiarezza, in conformità dei principi contabili nazionali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico dell’esercizio, nonché la situazione patrimoniale e finanziaria di fine esercizio, evidenziando separatamente le poste relative alle attività istituzionali e quelle relative ad attività direttamente connesse.

Il bilancio, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione del Collegio dei Revisori, deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione, a disposizione degli Associati, nei dieci giorni che precedono l’Assemblea.

Ai sensi dell’art. 10,

* 1° comma, lettera d.: ad “*AREA ONLUS*” è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

* 1° comma, lettera e.: “*AREA ONLUS*” ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

L'Associazione, oltre ai registri fiscali obbligatori per legge e a quelli necessari per una contabilità cronologica e sistematica, deve tenere i seguenti libri:

- a. Libro degli Associati
- b. Libro delle Assemblee
- c. Libro del Consiglio Direttivo
- d. Libro del Comitato Esecutivo (se nominato)
- e. Libro del Collegio dei Revisori.

Art. 10 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si scioglie

* per delibera dell'Assemblea assunta, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa;

* per il mancato tempestivo reintegro del "patrimonio indisponibile" qualora si sia ridotto per qualsiasi ragione;

* ai sensi dell'art. 27 c.c., quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile e quando tutti gli Associati sono venuti a mancare.

A fronte dello scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori.

Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, lettera f., D.Lgs. 460/97, nel caso di scioglimento per qualsivoglia causa, il patrimonio di "AREA ONLUS" deve essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – DOMICILIO ASSOCIATI, PRESIDENTI D'ONORE E REVISORI

Il domicilio degli Associati, dei Presidenti d'Onore e dei Revisori, in ordine a tutti i rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto ad "AREA ONLUS"; peraltro, le convocazioni delle

Assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono essere eseguite tramite telefax o posta elettronica a condizione che gli interessati abbiano comunicato a tal fine il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica, obbligandosi a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è competente il Foro di Torino.

*All'originale firmato:
Giovanna Recchi
Stefano Bertani Notaio (L.S.)*



Allegato –A-

Rep. 108089/15785

STATUTO

INDICE

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E RAPPRESENTANZA	pag. 1
Art. 2 – NORME DI RIFERIMENTO	pag. 1
Art. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ	pag. 3
Art. 4 – ASSOCIATI	pag. 6
Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	pag. 8
Art. 6 – ORGANI	pag. 9
6.1 Assemblea	pag. 9
6.2. Consiglio Direttivo	pag. 12
6.3. Presidente del Consiglio Direttivo	pag. 17
6.4. Eventuali Vice Presidenti del Consiglio Direttivo	pag. 18
6.5. Eventuali Delegati del Consiglio Direttivo (Com. Es. e Cons. Del.)	pag. 18
6.6. Eventuali Presidenti d’Onore del Consiglio Direttivo	pag. 19
6.7. Il Collegio dei Revisori	pag. 19
Art. 7 – PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE	pag. 20
Art. 8 – ESERCIZIO E BILANCIO	pag. 21
Art. 9 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE	pag. 21
Art. 10 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	pag. 22
Art. 11 – DOMICLIO ASSOCIATI, PRESIDENTI D’ONORE E REVISORI	pag. 22
Art. 12 – FORO COMPETENTE	pag. 23

